



COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA PROVINCIA DI PESCARA

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 07/08/2026

OGGETTO: Istituzione temporanea del senso unico di circolazione, disciplina della sosta e limitazioni alla circolazione veicolare nelle località Fonte Treppiane, Fonte Vaccari, Acquafredda e Tre Cornette nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2026.

IL SINDACO

Premesso che, in occasione del periodo di Ferragosto, le località **Fonte Tre piane, Fonte Vaccari e Acquafredda** sono interessate da un rilevante afflusso di cittadini e turisti, con conseguente consistente incremento del traffico veicolare;

Considerato che la particolare conformazione della viabilità comunale, caratterizzata da carreggiate di ridotta larghezza e da limitate possibilità di incrocio dei veicoli, determina condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione, specialmente nelle giornate di maggiore affluenza;

Ritenuto necessario adottare specifiche misure di regolamentazione della circolazione al fine di garantire la sicurezza pubblica, la fluidità del traffico, l'accessibilità ai mezzi di soccorso e la tutela dell'incolumità degli utenti della strada;

Visti

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di competenza;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

Ritenuto che ricorrono motivate esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;

Considerato che la strada comunale interessata dal presente provvedimento presenta caratteristiche plano-altimetriche e geometriche tali da non consentire, in numerosi tratti, il contemporaneo transito in sicurezza di veicoli provenienti da opposte direzioni, risultando priva di adeguate piazzole di scambio e con limitata visibilità;

Considerato che durante il periodo di Ferragosto l'area montana di **Fonte Tre piane, Fonte Vaccari e Acquafredda** è tradizionalmente interessata da un eccezionale afflusso di residenti, turisti ed escursionisti, con conseguente incremento della circolazione veicolare e della sosta lungo la sede stradale;

Accertato che la presenza indiscriminata di veicoli in sosta lungo i margini della carreggiata riduce sensibilmente la larghezza utile della strada, ostacolando la regolare circolazione e rendendo particolarmente difficoltoso il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso, quali ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Protezione Civile e altri veicoli adibiti a servizi essenziali;

Rilevato che l'attuale configurazione della viabilità può determinare situazioni di congestione, blocco della circolazione, inversioni di marcia in condizioni di pericolo, intralcio alla circolazione e

conseguente aumento del rischio di sinistri stradali, con potenziale pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, indispensabile adottare un provvedimento temporaneo di disciplina della circolazione mediante l'istituzione del senso unico di marcia, la regolamentazione della sosta e l'imposizione di specifiche limitazioni alla velocità, al fine di assicurare la massima sicurezza degli utenti della strada, garantire la fluidità del traffico veicolare e pedonale, consentire il rapido intervento dei mezzi di soccorso e preservare l'ordine e la sicurezza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, perseguendo esclusivamente finalità di tutela della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che attribuisce all'Ente proprietario della strada il potere di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione;
- l'art. 6 del medesimo decreto, relativo alla regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;
- l'art. 7 del Codice della Strada, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- gli artt. 140 e 141 del Codice della Strada, che impongono agli utenti di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e di regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada e del traffico;
- l'art. 159 del Codice della Strada, in materia di rimozione dei veicoli nei casi previsti dalla legge;
- gli artt. 37 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992, concernenti la segnaletica stradale;

Valutato che le limitazioni introdotte con la presente ordinanza hanno carattere esclusivamente temporaneo e risultano strettamente necessarie per fronteggiare le particolari esigenze di sicurezza connesse all'eccezionale afflusso di veicoli previsto nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto 2026.

ORDINA

Per i giorni **14, 15 e 16 agosto 2026**, dalle ore **00:00 alle ore 24:00**, e comunque fino a cessate esigenze:

1. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE

È istituito il **senso unico di marcia** nel tratto della strada comunale:

- dall'intersezione con la strada comunale per la **località Acquafredda**, con direzione obbligatoria verso **Fonte Tre piane** e **Fonte Vaccari**;
- proseguendo fino all'uscita in direzione **Villa Celiera**, nei pressi della località **Tre Cornette**.

La circolazione dovrà pertanto avvenire esclusivamente nella direzione sopra indicata.

2. DISCIPLINA DELLA SOSTA IN LOCALITÀ FONTE TRE PIANE

Nel tratto di strada comunale in località **Fonte Tre piane**:

- è consentita la sosta esclusivamente **sul lato destro della carreggiata nel senso di marcia in salita**;
- è istituito il **divieto di sosta permanente sul lato sinistro**.

La disciplina della sosta cesserà in corrispondenza dei **servizi igienici pubblici** e dell'area destinata ai contenitori per la raccolta dei rifiuti, oltre la quale la carreggiata tornerà libera secondo la normale disciplina della circolazione.

3. DIVIETO DI SOSTA

È istituito il **divieto assoluto di sosta**, con rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, lungo il tratto della strada comunale che dalla **località Fonte Vaccari** conduce verso **Tre Cornette (Monte Bertona)**.

4. LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ

Nel tratto di strada compreso tra **Fonte Vaccari e Tre Cornette** è istituito il **limite massimo di velocità di 20 km/h**.

6. SEGNALETICA DI PERICOLO

Nel medesimo tratto dovrà essere installata la prescritta segnaletica verticale indicante:

- limite massimo di velocità di **20 km/h**;
- **pericolo di strada sdruciolevole**, ai sensi del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- ogni ulteriore segnaletica necessaria a rendere pienamente efficace la presente ordinanza.

DISPONE

- che il Servizio di Polizia Locale provveda alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;
- che il competente Ufficio Tecnico provveda all'installazione della prescritta segnaletica temporanea prevista dal Codice della Strada;
- che copia della presente sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale e resa nota mediante affissione di avvisi nei punti di accesso alle aree interessate.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, limitatamente alla segnaletica stradale;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Montebello di Bertona, lì 07/08/2026

Il Sindaco

MACRINI GIANFRANCO